

Publicato il 25/01/2021

N. 00922/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08334/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8334 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Benvenuti e Carmelo Comegna, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Carlo Alberto, 18;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto del Ministro dell'Interno di respingimento della domanda volta ad ottenere la Cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, nr. 91, cui veniva assegnato il numero di protocollo K10/356385/R, emesso in data 19/02/2014, notificato al ricorrente in data 27/03/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2021 il dott. Vincenzo Blanda come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'interessato è giunto in Italia nel 1989; ha ottenuto permesso di soggiorno dal 01/06/1990 e poi la Carta di Soggiorno Ue per familiari di Cittadini Ue, a tempo indeterminato.

L'istante premette di essersi inserito in Italia e di aver intrapreso una relazione con una donna dalla quale ha avuto un figlio che ha compiuto 8 anni; di essere stato nominato nel settembre del 2009 Ausiliario di Polizia Giudiziaria nella qualità di Consulente di lingua Arabo-Tunisina.

In data 5 aprile 2012, tramite la Prefettura di Roma, ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Con provvedimento n. K10/356385/R in data 19 febbraio 2014, ritenendo che l'esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale fosse preminente rispetto all'interesse del richiedente all'acquisto della cittadinanza italiana, il Ministero dell'Interno ha respinto la domanda dell'interessato

Avverso il diniego in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'interessato deducendo i seguenti motivi:

Violazione o falsa applicazione di legge. Eccesso di potere-illogicità; contraddittorietà; istruttoria; violazione di norme sul amministrativo. Difetto di procedimento.

Il ricorrente vivrebbe in Italia da venticinque anni, ha costituito una famiglia con una cittadina italiana, da cui ha avuto un figlio, anch'esso cittadino italiano e avrebbe lavorato dignitosamente, senza commettere reati, se non qualche infrazione al codice della strada.

Egli avrebbe collaborato con varie associazioni nel campo del volontariato sociale, che collaborano con Enti Pubblici e Statali per la risoluzione dei problemi sociali e dell'Immigrazione.

Tali attività, svolte in passato, sono state anche soggette ad accertamenti ed ispezioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (in particolare della Digos) nel 1995, senza che da ciò ne sia derivato alcun provvedimento nei suoi confronti.

Chiede di acquisire i dati in possesso dell'Amministrazione per conoscere le ragioni del diniego.

La nomina ad Ausiliario di Polizia Giudiziaria nella qualità di Consulente di lingua Arabo Tunisina sarebbe contraddittoria rispetto alla motivazione del decreto ed evidenzerebbe il difetto di istruttoria;

L'amministrazione non avrebbe tenuto conto della condotta di vita dell'interessato.

Il diniego motivato in relazione ad un presunta "contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica" non si fonderebbe su prove concrete in ordine a "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica", per cui violerebbe l'art. 6 lett. c) della citata legge n. 91 del 1992.

Ove il motivo ostativo alla concessione della cittadinanza fosse riconducibile ai fatti commessi nel 1995 egli sarebbe stato riabilitato dalla condanna ricevuta.

Il decreto impugnato sarebbe stato adottato senza il parere del Consiglio di Stato previsto dall'art. 8 del medesimo testo normativo.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 8482 del 21.7.2020 è stata disposta l'acquisizione in via istruttoria della documentazione sulla base della quale è stato adottato il provvedimento

impugnato, con le cautele ritenute necessarie dalla stessa Amministrazione in ragione della sua natura “riservata” con gli opportuni stralci ed *omissis* ritenuti necessari al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence, ovvero con la produzione di una relazione o rapporto sintetico che riassume gli elementi rilevanti dell'istruttoria senza rivelare le fonti informative.

L'amministrazione ha adempiuto all'ordine istruttorio depositando una relazione il 21.11.2020 con modalità riservate.

Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è infondato.

1. Il diniego impugnato è fondato sulla circostanza secondo cui, dall'attività informativa esperita, è emersa la contiguità del ricorrente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.

Tale presupposto risulta avvalorato dalla relazione depositata dall'Amministrazione a seguito dell'istruttoria, dalla quale si evince che - nell'ambito di attività investigativa - è emersa la vicinanza del ricorrente ad una formazione islamista attiva nei paesi del Nord Africa.

2. Ciò premesso, alla stregua della giurisprudenza della Sezione, deve ritenersi che l'amplessima discrezionalità dell'Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che *“si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irrepremissibilità della condotta”* (TAR Lazio, Sezione I ter, sentenze nn. 158/2017, 1784/2016; Consiglio di Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).

In particolare, con riferimento al diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, la giurisprudenza ha più volte rilevato che il provvedimento di diniego della richiesta di cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare in modo analitico le notizie sulla base delle quali si è addivenuti al giudizio di sintesi finale (poi, comunque, esplicitate dall'amministrazione resistente in sede di adempimento istruttorio con il deposito della predetta relazione riservata), in quanto ciò potrebbe in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti ed anche le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).

3. L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, Sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., ex multis, Consiglio di Stato n.798 del 1999).

Trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell'amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione non può che essere di natura estrinseca e formale; e non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che

appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. II quater, n. 5665 del 19 giugno 2012).

4. Gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono, infatti, naturalmente riservati e quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (e che può essere risollecitata dopo cinque anni dall'emanazione del diniego, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992), ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l'obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di "intelligence" in corso (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. II quater 4 luglio 2017, n. 7712, ma anche Cons. Stato, Sez. VI 4 dicembre 2009, n. 7637 e, 2 marzo 2009, n. 1173) e le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).

Secondo tale orientamento, considerare “insufficiente” tale istruttoria, benché espressamente menzionata, e inadeguato il richiamo scaturito dalla stessa ad una sospetta contiguità con associazioni con finalità non compatibili con i canoni di civile convivenza, oltre a comportare un’indebita invasione nell’ambito di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, finirebbe per mettere a rischio le complessive e complesse finalità di salvaguardia generale sottese alla diagnosi di pericolosità sociale effettuata.

La particolarità delle esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica giustifica, infatti, una valutazione assertiva e tipo prognostico purché questa sia concretamente ancorata agli esiti delle investigazioni effettuate dagli organismi competenti.

In tale contesto, il richiamo ai “motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”, contenuto nel provvedimento impugnato, non costituisce dunque una mera clausola

di stile, ma tiene conto degli elementi oggettivi e sostanziali acquisiti mediante “l’attività informativa esperita”, ancorché di essa non vi sia stata la riproduzione per esteso, secondo la modalità tipica della motivazione per relationem.

Ed invero, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 2102/2019, *“il parametro della “motivazione sufficiente” non ha carattere rigido né assoluto, ma si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi, pubblici e privati coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati: sì da legittimare un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell’Amministrazione, quando una più ampia disclosure, già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi, anche per l’incolumità dei loro artefici”*.

Del resto, la valutazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è avvenuta sulla base di un accertamento investigativo, il cui esito in termini di prognosi di pericolosità sociale rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.

5. Non si tratta, all’evidenza, di un giudizio di pericolosità sociale, passibile di misure di prevenzione, né presuppone l’adozione di sanzioni penali, ma solo di una valutazione di prevalenza dell’interesse pubblico a non inserire stabilmente nella comunità chi, allo stato degli atti, si ritenga esprima la propria vicinanza a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.

Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all’Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.

6. In senso contrario non vale quanto argomentato dal ricorrente nelle memorie depositate il 5 e 8 gennaio 2021 secondo cui la riferita attività investigativa non farebbe emergere, nemmeno presuntivamente, una vicinanza al movimento islamista del ricorrente, tanto meno una sua appartenenza che possa giustificare il diniego.

Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.

La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all'interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone che *"nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda"* (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 657).

A tale riguardo la Corte Costituzionale ha affermato che la rilevanza dell'interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell'art. 52 della Costituzione (Corte Costituzionale n. 24 del 2014).

7. Si evidenzia, inoltre, che la particolare cautela che deve ispirare la valutazione di un'istanza di concessione della cittadinanza risulta bilanciata dalla possibilità di reiterarla per ottenere il riesercizio del potere valutativo da parte dell'Amministrazione una volta decorsi i 5 anni previsti dall'art. 8, comma 1, l. n. 92/1991 (così Cons. Stato n. 2102/2019), nel caso di specie già scaduti.

Né, da parte sua, il ricorrente offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento è solo il prerequisite per la richiesta di cittadinanza, per quanto sopra osservato e non appare neanche significativo della insussistenza

dei motivi ostativi di cui si tratta, posto che la contiguità con movimenti eversivi non è esclusa dallo stabile inserimento nella realtà economica, necessario, peraltro, per mantenersi e conservare il titolo di soggiorno.

8. Il concetto di sicurezza della Repubblica, inoltre, non è legato ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può riguardare anche solo specifiche frequentazioni dello straniero e l'appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, - come nel caso di specie - possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2007 n. 5103 nonché T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2012 n. 1749) o sulla condivisione dei valori che possano mettere in pericolo la comunità nazionale (cfr. Tar Lazio, Sez. II quater, 1 settembre 2015 n. 10989 e 29 settembre 2016 n. 9973).

9. In riferimento all'attività lavorativa del ricorrente quale interprete e consulente della Procura della Repubblica presso diversi Tribunali, in occasione della quale avrebbe partecipato in passato, in veste di consulente, ad attività investigative si osserva che le valutazioni dell'Autorità preposta all'esame delle domande di conferimento della cittadinanza si svolgono su un piano differente, quale è quello della idoneità del richiedente ad aderire alle norme dell'ordinamento e di una prognosi favorevole in ordine allo stabile inserimento nella comunità nazionale dello straniero, che consegue alla acquisizione della cittadinanza.

9.1. Si tratta di profili diversi rispetto a quelli di cui l'ordinamento giudiziario tiene conto per l'affidamento estemporaneo di incarichi di consulenza ai quali fa riferimento il ricorrente, per i quali si tiene conto della mera regolarità della posizione dello straniero sul territorio italiano desumibile dal possesso del titolo di soggiorno e dell'assenza di pregiudizi penali, i quali per le ragioni esposte non assumono rilievo nella vicenda in esame, tenuto conto dei diversi e più pregnanti elementi che l'Autorità amministrativa considera ai fini della conferimento della cittadinanza.

10. Infine non sussiste la dedotta violazione dell'art. 8 della legge n. 91/1992 secondo cui non sarebbe stato acquisito il preventivo parere del Consiglio di Stato. La norma, infatti, si riferisce alle istanze di conferimento della cittadinanza per matrimonio, in ragione della particolare tutela assicurata alla posizione del coniuge di cittadino italiano, e non anche in relazione alle domande di naturalizzazione per residenza. Come si ricava dal richiamo dell'art. 8 (“Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7...”) al precedente art. 7, il quale a sua volta fa riferimento alle domande di cittadinanza di cui all'art. 5 che riguardano la fattispecie di acquisto “dopo il matrimonio”.

11. Deve, pertanto, concludersi che il provvedimento impugnato risulta scevro dalle dedotte censure, per cui il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.